



Comune di Varallo Pombia

PROVINCIA DI NOVARA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO: TECNICO N. 26 DEL 30/05/2018

OGGETTO:

**D.LGS. 42/2004 - P.E. 2018/34 - ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA
E DETERMINAZIONE SANZIONE PER OPERE SEGUITE IN ASSENZA DI
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - RICHIEDENTE: GASPANI
AMBRA**

L'anno duemiladiciotto addì trenta del mese di maggio, nel proprio ufficio;

Visti gli articoli 107 e 109 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visti gli artt. 60 e 61 dello Statuto Comunale;

Visto l'art. 183, comma 9 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Urbanistica;

Vista la legge 241/1990 e s.m. e i.;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

D.LGS. 42/2004 - P.E. 2018/34 - ACCERTAMENTO COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA E DETERMINAZIONE SANZIONE PER OPERE SEGUITE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - RICHIEDENTE: GASPANI AMBRA

Premesso che:

1. in data 27/02/2018 prot. 2414/2018, è stata inoltrata istanza (P.E. 2018/34) da: GASPANI AMBRA, nata a NOVARA il 30/01/1965, residente in VIA MADONNA n. 30 VARALLO POMBIA, Codice fiscale GSPMBR65A70F952A, in qualità di PROPRIETARIO in qualità di proprietario, volta ad ottenere l'accertamento di compatibilità paesaggistica per poter mantenere delle opere edilizie realizzate in assenza/difformità di/dalla autorizzazione paesaggistica sull'immobile sito nel territorio del Comune di Varallo Pombia in VIA MADONNA n. 30, distinto catastalmente al Urbano foglio 7, numero 717 sub 3, 717 sub 3, come meglio evidenziati negli elaborati tecnici allegati all'istanza a firma di: Arch. PRONE MARCELLO;
2. in data 12/05/2018 con nota prot. 2018/05445 è pervenuto parere della Soprintendenza B.A.P. per le provincie di NO, AL e VCO prot. 2018/05745 del 11/05/2018, con il quale esprimeva parere favorevole alla conservazione di quanto richiesto dal/dai suddetti richiedente/i, consistente in: Modifiche dei tavolati interni e modifiche delle aperture esterne sul lato nord dell'edificio oggetto di sanatoria;

Visto l'art. 167 del d.lgs. 42/2004, che reca norme in merito all'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi realizzati in difformità o in assenza dell'autorizzazione paesaggistica, stabilendo che *"Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima"*;

Ritenuto che nel caso in specie, non essendo ravvisabili danni arrecati al paesaggio, stante il parere favorevole senza prescrizioni reso dalla competente Soprintendenza, la somma da corrispondere quale sanzione debba essere pari al profitto conseguito mediante la trasgressione;

Vista il regolamento comunale recante norme sul procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica e criteri per l'applicazione della sanzione per il rilascio della autorizzazione paesaggistica in sanatoria, che stabilisce che il profitto conseguito mediante la realizzazione di opere in assenza/difformità di autorizzazione paesaggistica è determinato nel 20% del costo sostenuto per la realizzazione delle opere abusive, con un minimo di € 1.000,00 per gli interventi che non abbiano determinato creazione di volumi o superfici utili, come nel caso di cui trattasi;

Vista la perizia di stima delle opere abusivamente realizzate, per cui è stato espresso parere favorevole per la compatibilità paesaggistica da parte della Soprintendenza con parere di cui sopra, a firma del tecnico Arch. PRONE MARCELLO, che individua in € 5.000,00 il valore delle opere abusive;

Ritenuto pertanto di poter determinare, per il caso in esame, la sanzione per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria nel 20% dell'importo suddetto, così come stabilito dal regolamento comunale, e quindi per la somma di €. 1.000,00;

Ritenuto l'intervento così come proposto compatibile con il Piano Regolatore Generale Comunale;

DETERMINA

Di accertare la compatibilità paesaggistica dell'intervento così come proposto da:

GASPANI AMBRA, nata a NOVARA il 30/01/1965, residente in VIA MADONNA n. 30 VARALLO POMBIA, Codice fiscale GSPMBR65A70F952A, in qualità di proprietaria, come da elaborati a firma del

Arch. PRONE MARCELLO, sui quali la Soprintendenza ha espresso parere favorevole con nota prot. 2018/05745 del 11/05/2018 ed allegati alla P.E. 2018/34;

Di stabilire ai sensi dell'art. 167 del D.Lgs.42/2004 e del regolamento comunale, **in € 1.000,00 (euro mille/00) la sanzione da porre a carico del/dei suddetto/i Sig./ri, per l'accertamento della compatibilità paesaggistica** per poter mantenere le opere edilizie realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica, consistenti in: Modifiche dei tavolati interni e modifiche delle aperture esterne sul lato nord dell'edificio oggetto di sanatoria. sull'immobile sito nel territorio del Comune di Varallo Pombia VIA MADONNA n. 30, distinto catastalmente al Urbano foglio 7, numero 717 sub 3, 717 sub 3, come meglio evidenziati negli elaborati tecnici allegati all'istanza a firma del tecnico: Arch. PRONE MARCELLO, ;

Avverte che avverso alla presente determinazione può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro 60 giorni dal ricevimento della presente, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente
GIOVANNI GALOARDI